ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 178 [redacted]

OGGETTO: Disciplinare riguardante l'individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento e delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta Europea della disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30 NOV. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

342

Il Segretario

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), del Regolamento UE n. 1381/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che, nell'ambito del programma "*Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020*", prevede, come obiettivo specifico, la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità;

Tenuto conto che, nell'ottica di perseguire il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'Unione Europea 2010-2020 in materia di disabilità di cui al citato Regolamento UE n. 1381/2013, nel 2016 è stato previsto un progetto pilota che ha coinvolto l'Italia, unitamente ad altri sette Paesi dell'UE, nella definizione di un modello comune di Carta europea della disabilità;

Visto l'articolo 1, comma 563, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come integrato dal comma 2 dell'articolo 66 del Decreto-Legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, il quale prevede che: *"Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato";*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, 6 novembre 2020, volto a disciplinare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 563, della legge 145/2018 i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità nonché le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS;

Visto l'art. 20, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha attribuito all'INPS la competenza all'accertamento definitivo dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Il Segretario

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto decreto legislativo n. 101 del 2018;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015, inerente alle "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con provvedimento n. 368 del 14 ottobre 2021;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DELIBERA

di adottare l'allegato Disciplinare riguardante l'individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento e delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta Europea della disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che, unitamente all'allegato tecnico, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico
F.to Corsini	F.to Tridico

Disciplinare riguardante l'individuazione delle tipologie di dati soggetti a trattamento e delle operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta Europea della disabilità ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 66, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 1

Oggetto e definizioni

Il presente Disciplinare individua la tipologia di dati soggetti al trattamento, le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta europea della disabilità e all'accesso alle informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'Interessato al fine di consentire l'utilizzazione della Carta per l'accesso agevolato a beni o servizi utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, come previsto dall'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall'articolo 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021.

La Carta europea della disabilità viene esibita dal titolare al soggetto erogatore di beni o servizi per dimostrare la propria condizione di cittadino invalido.

La Carta europea della disabilità, funzionalmente equivalente al verbale cartaceo, consente, con il sistema del QR Code, senza fornire ulteriori informazioni o dati, di visionare lo stato invalidante attualizzato, evitando che il soggetto possa usufruire di benefici sulla base di un verbale non aggiornato o non più valido.

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

"Regolamento UE": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

"Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018;

"DPCM": Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, 6 novembre 2020, recante la *"Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della carta europea della disabilità in Italia"*;

"INPS": Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

"Carta": Carta europea della disabilità, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della Legge n. 145/2018, così come modificato dall'articolo 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;

Il Segretario

"Soggetto erogatore": soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità così come individuati all'articolo 1, comma 563, della Legge n. 145/2018, come modificato dall'articolo 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;

"Interessato": persona fisica identificata o identificabile ai sensi dell'art. 4, numero 1, del Regolamento UE, titolare della Carta europea disabilità Italia istituita ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, che la utilizza secondo le forme e nei modi del presente Disciplinare;

"Condizione generale di disabilità": appartenenza dell'Interessato alla platea dei disabili destinatari della Carta europea della disabilità, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 563, della Legge n. 145/2018, come modificato dall'articolo 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, e rilasciata secondo le specifiche di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, recante la "Definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio della carta europea della disabilità in Italia".

"Autenticazione forte": metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: "qualcosa di conosciuto", come password o PIN; "qualcosa di posseduto", come una smart card oppure un token crittografico; "qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona" come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici);

Articolo 2

Tipologie di dati

Le tipologie di dati oggetto di trattamento sono quelle previste dal DPCM.

L'Interessato esibisce la Carta al soggetto erogatore, unitamente al proprio codice fiscale e ad un proprio documento di riconoscimento.

La Carta riporta una fotografia del titolare utile esclusivamente per evitare un'indebita cessione a terzi, fermo restando che l'accertamento dell'identità del possessore della carta medesima avviene a mezzo dei documenti di identità riconosciuti dalla legge.

Le tipologie di accesso previste dal successivo art. 3, comma 4, (I e II livello) permettono di visualizzare i seguenti dati, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE:

- dati identificativi dell'Interessato (nome, cognome, data di nascita);
- codice fiscale dell'Interessato;
- condizione generale di disabilità.

Esclusivamente per l'accesso di II Livello, al soggetto erogatore è, altresì, consentito l'accesso alle seguenti informazioni:

- giudizio medico legale;
- eventuale percentuale di invalidità civile;
- eventuali benefici fiscali;
- eventuale data scadenza a visita di revisione di invalidità Civile;
- pensione percepita ed eventuale percentuale invalidità;
- informazione sulla non autosufficienza.

Nella procedura informatica di consultazione la data di nascita e i dati di residenza non sono resi visibili al soggetto erogatore, fermo restando che quest'ultimo viene a conoscenza del nome, cognome e della data di nascita in quanto risultano stampati sulla Carta.

L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del disciplinare, prevede informazioni di maggiore dettaglio.

Articolo 3

Operazioni eseguibili, accesso alle informazioni e modalità di trattamento dei dati

Il soggetto erogatore richiama il servizio online di verifica messo a disposizione dall'INPS, attraverso la lettura del QR Code presente sulla Carta e la digitazione del codice fiscale fornito dall'Interessato, secondo le specifiche di cui all'allegato tecnico.

Il QR Code può essere letto dal soggetto erogatore utilizzando un lettore disponibile sui dispositivi mobili di ultima generazione (smartphone, tablet).

Il servizio online di verifica si apre direttamente all'interno del browser integrato nel dispositivo.

Al soggetto erogatore sono consentiti i seguenti accessi, caratterizzati da differenti livelli di sicurezza:

- Accesso di I Livello
- Accesso di II Livello

- Accesso di I Livello:

l'accesso di I Livello consente al soggetto erogatore di verificare la validità della Carta che gli è stata esibita dall'Interessato, nonché l'appartenenza o meno del medesimo alla platea dei disabili destinatari della Carta.

L'esito dell'accesso di I Livello è attualizzato al momento della verifica condotta dal soggetto erogatore. Nessuna ulteriore informazione di tipo sanitario relativa all'Interessato viene visualizzata dal soggetto erogatore.

- Accesso di II Livello:

dopo aver ottenuto un esito di I Livello positivo, il soggetto erogatore, attraverso una autenticazione forte, può effettuare un accesso di II Livello per visualizzare, con il consenso dell'interessato, informazioni di maggiore dettaglio circa lo stato invalidante.

Il soggetto erogatore può accedere a dati analoghi a quelli contenuti nel verbale cartaceo dell'invalidità civile in formato omissis, ovvero a informazioni di tipo amministrativo sulle eventuali prestazioni pensionistiche percepite, come di seguito specificati:

- giudizio medico legale (con l'eventuale data di scadenza di revisione o l'eventuale data di convocazione a visita di revisione del soggetto);
- eventuale percentuale di invalidità civile;
- eventuali benefici fiscali;
- la descrizione dell'eventuale categoria della pensione economica percepita;
- informazione sulla non autosufficienza.

In nessun caso vengono fornite informazioni relative a patologie, anamnesi o diagnosi del cittadino interessato.

Il soggetto erogatore dovrà esplicitamente indicare quali tra i dati disponibili ha necessità di visualizzare per rendere il servizio all'interessato. Attraverso tale scelta, il soggetto erogatore si assume la responsabilità di avere valutato come necessario e strumentale all'attività da svolgere l'accesso ai dati contenuti nelle suddette funzioni rese disponibili dalla procedura.

L'accesso di II livello è subordinato ad un doppio livello di sicurezza: il soggetto erogatore del servizio deve essere in possesso di un'identità digitale riconosciuta da INPS (SPID, CIE, CNS, PIN-INPS) e, dopo aver effettuato l'accesso con la propria identità digitale, deve digitare il codice OTP, inviato via sms al numero di cellulare dell'Interessato registrato negli archivi INPS.

L'Interessato manifesta il proprio consenso comunicando il codice OTP di cui sopra che ha una validità temporale limitata.

L'accesso di II livello si basa su un'autenticazione forte, ossia è possibile solo in presenza dell'Interessato e previa acquisizione del suo consenso espresso mediante la comunicazione del codice OTP al soggetto erogatore del servizio.

Digitato l'OTP, l'applicazione visualizza una pagina in cui il soggetto erogatore è obbligato a scegliere le informazioni sanitarie che intende visualizzare selezionando una o più scelte tra quelle sopra elencate.

Effettuata la scelta, il soggetto erogatore del servizio visualizza le informazioni di dettaglio soddisfacenti i criteri di ricerca impostati.

Le due modalità di accesso (I e II livello) non sono alternative.

Il soggetto erogatore visualizza se l'interessato ha diritto o meno all'indennità di accompagnamento di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando che in nessun caso viene rilevata l'identità del soggetto accompagnatore, il quale è scelto autonomamente dalla persona invalida secondo le proprie esigenze personali e familiari.

L'attività di verifica condotta dal soggetto erogatore non comporta in alcun caso la conservazione dei dati dell'Interessato in qualunque forma.

Articolo 4

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Per i trattamenti svolti dall'INPS ai sensi dell'art. 1 del presente Disciplinare, l'Istituto agisce in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del Regolamento UE e osserva le previsioni di cui al presente articolo.

In tale ambito, l'INPS assicura che i suddetti trattamenti siano posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE, nonché in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento UE, al D. lgs. n. 101/2018 e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE.

L'INPS agevola l'esercizio dei diritti dell'Interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE.

Al fine di esercitare i suddetti diritti, l'Interessato deve presentare apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS:

> INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma;
>
> PEC: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.

I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

L'INPS, quale titolare del trattamento, garantisce che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 29 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni; il Titolare provvede,

Il Segretario

pertanto, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

Titolare del trattamento è l'INPS per le attività di rilascio della Carta, nonché di realizzazione e distribuzione della Carta.

Responsabile del trattamento: l'INPS, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, designa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale "Responsabile del trattamento" e, nel contempo, autorizza detto Istituto alla nomina del Gestore esterno, quale Altro Responsabile ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento UE medesimo, per la sola fase di consegna della Carta.

Persone autorizzate al trattamento: il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (articolo 4, n.8 e articolo 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4 n.10 e articolo 29 del Regolamento UE, articolo 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del D.L. n. 77/2021, l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità, in tutti i casi stabiliti dalla legge, funzionali all'utilizzo della Carta.

Articolo 5

Informativa agli interessati

L'INPS, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE, rende all'Interessato le informazioni sul trattamento dei dati fin dal momento della richiesta della Carta, che avviene mediante la presentazione del modulo telematico di domanda, appositamente predisposto dall'INPS e trasmesso dall'Interessato attraverso l'apposita funzionalità resa accessibile previa autenticazione dello stesso con identità digitale.

L'informativa di cui al comma precedente è altresì oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'INPS.

Articolo 6

Violazioni di dati

L'INPS, in qualità di Titolare, provvede ad effettuare la notifica della violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Il Segretario

INPS

ALLEGATO TECNICO

CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ

Il Segretario

INPS

Sommario

1. TRATTAMENTO DEI DATI DELLA CARTA 3
2. MECCANISMI DI SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DELLA CARTA 6

Il Segretario

INPS

1. TRATTAMENTO DEI DATI DELLA CARTA

L'interessato può presentare domanda per il rilascio della Carta sul portale telematico dell'INPS accedendo ad un'applicazione mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS o PIN dell'Istituto).

L'applicazione di presentazione della domanda visualizza i dati anagrafici dell'interessato presenti negli archivi dell'Istituto. Una volta identificato il soggetto, l'applicazione visualizza una pagina specifica contenente l'informativa sulla privacy alla quale l'interessato dovrà dare il proprio consenso per poter proseguire e completare la domanda; tale informativa sarà resa disponibile in visualizzazione nelle diverse pagine dell'applicazione.

Devono essere, quindi, acquisiti, richiedendoli al soggetto, la fototessera che dovrà poi essere stampata sulla Carta, l'indirizzo di recapito dove far consegnare la Carta (se diverso da quello di residenza già noto all'INPS ed esposto in fase di acquisizione), eventuali documenti in formato PDF attestanti la condizione generale di disabilità del soggetto dei quali INPS potrebbe non aver contezza e che potrebbero rientrare prevalentemente tra le seguenti tipologie: Verbali Cartacei ante2010, documentazione rilasciata dalle Regioni/Province Autonome Valle d'Aosta e Trento e Bolzano, sentenze giudiziarie prodotte a seguito di contenzioso.

La fototessera da acquisire per la stampa sulla Carta deve soddisfare le seguenti caratteristiche:

- Risoluzione: minimo 381x472 pixel (o superiore purché sia rispettato il rapporto H = 1,25 x W con una tolleranza di ± 2 pixel);
- Densità: 400 DPI o superiore;
- Profondità di colore: 24 bit/pixel;
- Formato: PNG con compressione senza perdite;
- Dimensione del BLOB: massimo 1 MB

La presentazione della domanda può essere effettuata dall'interessato avvalendosi, eventualmente, anche di Associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS). L'accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS o PIN dell'Istituto) dall'operatore dell'associazione preventivamente registrato sugli archivi dell'Istituto e prevede l'allegazione obbligatoria di una delega firmata dall'interessato medesimo; per gli operatori delle associazioni è inoltre inibita la funzione utile ad inserire un indirizzo di recapito della Carta differente da quello di residenza del richiedente (estratto dagli archivi dell'Istituto ed esposto come detto in fase di acquisizione).

L'INPS verifica il diritto alla Carta sulla base dei dati disponibili nei propri archivi informatici. Tale verifica viene effettuata mediante istruttoria centralizzata automatica che garantisce la finalizzazione della maggior parte delle domande pervenute.

Nei casi in cui non sia possibile finalizzare tramite istruttoria automatica, la verifica del diritto viene accertata da un operatore INPS della sede territoriale di riferimento (identificata in base all'indirizzo di residenza dell'interessato) visionando la documentazione allegata in fase di presentazione della domanda.

Il Segretario

INPS

All'esito dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'INPS affida la produzione della Carta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) che, attraverso un Gestore esterno del servizio di consegna, provvede alla consegna della Carta all'interessato presso l'indirizzo di recapito indicato nella domanda.

Le informazioni inviate da INPS ad IPZS sono le seguenti:

- Numero identificativo univoco della carta (da stampare sulla carta) (progressivo generato dall'INPS per la finalità della Carta)
- Codice Fiscale (che non viene stampato sulla carta)
- Nome dell'interessato (abbreviato se eccedente i 25 caratteri - da stampare sulla carta)
- Cognome dell'interessato (abbreviato se eccedente i 25 caratteri - da stampare sulla carta)
- Data di nascita dell'interessato (da stampare sulla carta)
- Foto allegata dell'interessato (da stampare sulla carta)
- (A) informazione sulla Non Autosufficienza, se presente (da stampare sulla carta)
- Link (contenente indirizzo del servizio di verifica e chiave cifrata, indicativa della specifica carta da produrre) che sarà utilizzato da IPZS per la generazione del QRCode da stampare sulla Carta
- Data presentazione della domanda
- Data accettazione della domanda
- Data scadenza della Carta (da stampare sulla carta)
- Recapito per la spedizione:
  - Nome (interessato o eventuale tutore)
  - Cognome (interessato o eventuale tutore)
  - C/O Nome Cognome o Denominazione
  - Indirizzo recapito completo.

A norma di convenzione, il Responsabile dei dati IPZS provvede alla cancellazione dei dati identificativi dei titolari delle carte trasmessi dall'Istituto decorsi 5 giorni dall'avvenuta conferma di consegna da parte del Gestore o dall'avvenuta distruzione della Carta per mancata consegna, conservando un backup della relativa richiesta di produzione pervenuta da INPS su nastro magnetico cifrato per un tempo massimo di 90 giorni dalla ricezione della stessa.

A valle della segnalazione di distruzione della Carta da parte di IPZS, INPS provvede all'annullamento della Carta, permettendo all'interessato la conseguente presentazione di una nuova domanda.

L'applicazione web disponibile all'interessato permette di segnalare:

- Furto (previa allegazione denuncia in formato PDF)
- Smarrimento (previa allegazione denuncia in formato PDF)
- Deterioramento/Distruzione.

A fronte di segnalazioni ricevute sono previste funzionalità per l'annullamento della Carta con conseguente possibilità per l'interessato di presentare una nuova domanda.

Il Segretario

INPS

La perdita del diritto viene riscontrata dalla lettura del QR Code tramite l'applicazione di verifica che interroga gli archivi dell'Istituto per accertare in tempo reale l'effettiva appartenenza o meno dell'interessato ad almeno una delle categorie di disabilità (come descritto nel paragrafo successivo).

Il Segretario

INPS

2. MECCANISMI DI SICUREZZA PER LA FRUIZIONE DELLA CARTA

L'interessato può utilizzare la Carta presentandola all'erogatore cosi come definito nella legge unitamente al proprio codice fiscale (non presente sulla carta) e ad un suo documento di identità. La Carta, infatti, non ha in nessun caso validità come documento di identità, sebbene riporti una fotografia del titolare, la cui veridicità non viene autenticata né da procedure automatiche né da operatori.

Attraverso l'utilizzo di un comune lettore QR Code disponibile su tutti i dispositivi mobili di ultima generazione (smartphone, tablet), l'erogatore scansiona l'immagine del QR Code stampato sulla Carta. Tale scansione consente all'erogatore di accedere al servizio on line di verifica che si apre direttamente all'interno del browser integrato nel dispositivo medesimo.

Il QR Code è costituito dall'indirizzo web del servizio di verifica e una chiave cifrata, generata criptando il numero seriale della Carta con l'aggiunta di 2 caratteri alfanumerici randomici (es : https://www.inps.it/sdc/51CFE2ED79CA9C39). Pertanto, l'indirizzo web non contiene informazioni relative all'interessato né tantomeno alla Carta in suo possesso.

L'erogatore può accedere al servizio con due differenti livelli di sicurezza:

- Accesso di I Livello
- Accesso di II Livello.

Accesso di I Livello:

Consente all'erogatore di verificare la validità della carta nonché che il medesimo interessato appartenga o meno alla platea dei destinatari della Carta Europea della Disabilità; l'esito è attualizzato al momento dell'accesso previa compilazione del Codice Fiscale fornito dall'interessato; di fatto non aggiunge particolari informazioni oltre a confermare la validità della carta e informare che il titolare appartiene alla categoria dei destinatari come tra l'altro è già evidente per il possesso della carta.

Il valore aggiunto di questo primo tipo di accesso è, dunque, accertare che la Carta non sia stata falsificata ovvero che le condizioni che rendevano l'interessato idoneo al possesso della carta al momento del rilascio non siano nel frattempo mutate.

Come già detto per l'accesso all'Esito di I Livello occorre obbligatoriamente digitare il codice fiscale dell'interessato, e, in automatico, l'applicazione evidenzia un elenco delle categorie che fanno parte della platea dei destinatari della carta previsti dal DPCM e attesta l'appartenenza o meno dell'interessato a tale elenco senza specificare in dettaglio a quale categoria; nessuna ulteriore informazione di tipo sanitario viene evidenziata.

Accesso di II Livello:

Dopo aver effettuato l'accesso di I livello con esito positivo (appartenenza ad almeno una delle categorie previste come possibili destinatari della carta), l'erogatore del servizio può effettuare l'accesso di II livello solo se in possesso di un'identità digitale riconosciuta da INPS (SPID, CIE, CNS, PIN-INPS). Per tale motivo l'accesso di II livello è subordinato al riconoscimento dell'identità digitale dell'erogatore del servizio.

Il Segretario

INPS

L'erogatore del servizio, inoltre, dopo aver acceduto con la propria identità digitale, deve obbligatoriamente digitare il codice OTP, inviato via sms al numero di cellulare dell'interessato (numero registrato sugli archivi INPS) per poter accedere alle informazioni di dettaglio.

L'interessato deve comunicare il codice ricevuto tempestivamente, in quanto l'OTP ha una validità temporale limitata (se scaduto il tempo, dovrà essere richiesto l'invio di un nuovo codice all'interessato).

L'accesso di II livello si basa, dunque, su "un'autenticazione forte", ossia è possibile solo in presenza dell'interessato e previa acquisizione del suo consenso espresso mediante la comunicazione del codice OTP, pervenuto sul suo cellulare, all'erogatore del servizio.

Una volta digitato l'OTP da parte dell'erogatore del servizio, l'applicazione visualizza una pagina in cui l'erogatore medesimo è obbligato a scegliere le informazioni sanitarie che intende visualizzare; può selezionare una o più scelte (o tutte) tra le seguenti:

- giudizio medico legale
- eventuale percentuale di invalidità civile
- eventuali benefici fiscali
- pensione percepita.

Una volta selezionata/e la/e scelta/e di interesse, l'erogatore del servizio potrà visualizzare le seguenti ulteriori informazioni soddisfacenti i criteri di ricerca impostati precedentemente:

- giudizio medico legale (con l'eventuale data di scadenza di revisione o l'eventuale data di convocazione a visita di revisione del soggetto)
- eventuale percentuale di invalidità civile
- eventuali benefici fiscali
- descrizione della pensione percepita
- informazione sulla Non Autosufficienza.

NOTA BENE:

In nessuna delle due differenti modalità di accesso vengono fornite informazioni relative a patologie, anamnesi o diagnosi del titolare possessore della Carta, ma solo il giudizio medico legale e le altre informazioni sopra descritte che sono tra l'altro riportate sul verbale sanitario di tipo Omissis.

Il Segretario